

## REGOLAMENTO (CE) N. 1444/2003 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2003

**relativo al rilascio dei titoli d'importazione, per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine, nell'ambito dei contingenti tariffari non specificamente attribuiti per paese, per il terzo trimestre del 2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1439/95 stabilisce, al titolo II B, le modalità di applicazione per quanto riguarda l'utilizzazione dei contingenti tariffari non specificamente attribuiti per paese, per le importazioni dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento suddetto, occorre stabilire in quale misura si possa dar seguito alle domande di titoli d'importazione presentate per il terzo trimestre del 2003.
- (2) Conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1439/95, il quantitativo massimo disponibile per il terzo trimestre del 2003 è pari a un quarto del contingente totale per l'anno in corso. Di conseguenza, per il contingente n. 09.4037 (paesi del gruppo 5), di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002 della Commissione, del 27 dicembre 2002, recante apertura, per il 2003, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 915/2003 <sup>(5)</sup>, il quantitativo disponibile per il terzo trimestre del 2003 è limitato a 50 tonnellate. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono superiori al summenzionato quantitativo, le quantità richieste sono ridotte proporzionalmente. Tra il 1° e il 10 luglio 2003 sono state accolte in Francia e nei Paesi

Bassi domande che vertono su un quantitativo di 50 tonnellate, per l'importazione di prodotti originari del Sudafrica (gruppo 5 dell'allegato del regolamento n. 2366/2002). Nessuna domanda è stata presentata per l'importazione di prodotti originari dei paesi di cui agli altri gruppi dell'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002.

- (3) Tenuto conto dei quantitativi disponibili per il terzo trimestre, le domande possono essere accettate nella misura del 50 % per il gruppo 5.
- (4) Va ricordato che i titoli possono essere utilizzati unicamente per i prodotti conformi alle disposizioni veterinarie vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Su un totale di 50 tonnellate disponibili per tutta la Comunità, la Francia e i Paesi Bassi possono, ognuno, rilasciare i titoli d'importazione previsti nel titolo II B del regolamento (CE) n. 1439/95, per una quantità, in peso equivalente carcasce, pari a 25 tonnellate di prodotti originari del Sudafrica. Detti quantitativi sono oggetto di domande per il terzo trimestre 2003, presentate tra il 1° e il 10 luglio 2003, nel quadro del contingente n. 09.4037 (paesi del gruppo 5), di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2366/2002.

Il peso netto autorizzato deve essere calcolato ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2366/2002.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 26 luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2003.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 28.12.2002, pag. 73.

<sup>(5)</sup> GU L 130 del 27.5.2003, pag. 5.